

RIFORMA CONCORSUALE E DINTORNI: IL PUNTO AD OGGI

In collaborazione con il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Ferrara

Ferrara, 13 dicembre 2017

Criteri per la quantificazione del danno oggetto di richiesta di risarcimento

A cura di Bruno Bartoli Dottore Commercialista in Reggio Emilia / Baldi & Partners - Avvocati e Commercialisti

In collaborazione con:



Con il patrocinio di:



Indice di riferimento

- ❑ Cronologia di riferimento – Momenti di «Manifestazione della Perdita del P.N.» e «dell'Insolvenza»**
 - 1) Causa di Scioglimento anticipato manifestatasi prima dell'Insolvenza
 - 2) Insolvenza manifestatasi prima della causa di scioglimento anticipato
- ❑ Strategia processuale iniziale da parte del Curatore**
- ❑ Onere probatorio per le Parti**
- ❑ Disponibilità dell'Archivio amministrativo per le Parti**
- ❑ Verbali di passaggio consegne ex Art. 2487 bis cc**
- ❑ Attività di Ricostruzione degli accadimenti societari**
- ❑ Danno risarcibile come conseguenza diretta e immediata di condotta antigiuridica**
- ❑ Atti di «Mala Gestio» - Atti di natura distrattiva**
- ❑ Atti di «Mala Gestio» - Operazioni estranee all'oggetto sociale**
- ❑ Atti di «Mala Gestio» - Violazione di Norme Tributarie / Previdenziali**
- ❑ Criterio Equitativo ex art. 1226 cc «Deficit Patrimoniale» - Inadeguatezza scritture contabili**
- ❑ Criterio Presuntivo ex art. 1226 cc «Differenziale dei Patrimoni netti»**
 - 1) Documentazione di inadempimento almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del Danno chiesto a risarcimento
 - 2) Esplicitazione delle ragioni che impediscono la precisa ricostruzione delle circostanze a supporto della richiesta di Danno risarcibile
 - 3) Determinazione dei Momenti in cui si sono manifestate la «Perdita del P.N.» e «l'Insolvenza»
 - 4) Determinazione dei valori Attivi e Passivi riferiti alla data di «Perdita del P.N.» con criteri di valutazione OIC n° 5
 - 5) Determinazione dei valori Attivi e Passivi riferiti alla data di «Fallimento» con criteri di valutazione OIC n° 5
 - 6) Ripartizione delle quote di Danno fra i componenti di ciascun Organo sociale in corrispondenza del periodo in cui è stato in carica

❑ Cronologia di riferimento – Momenti di «Manifestazione della Perdita del P.N.» e «dell'Insolvenza»

L'analisi che segue presuppone:

- L'intervenuto **Fallimento** dell'impresa;
- L'**intenzione** del Curatore di radicare **azione per risarcimento danni**.

Premessa:

E' necessario che **il Curatore**:

- ✓ Sviluppi una **verifica compiuta delle circostanze anche interagendo direttamente** con i soggetti potenzialmente convenuti
- ✓ Eviti di rinviare alle verifiche in sede di ctu **tutto ciò che può, e dev'essere, verificato prima** di radicare la causa

E' necessario individuare e calendarizzare entrambi i momenti di manifestazione:

- a) Della Causa di scioglimento anticipato**
- b) Dell'Insolvenza**

Tenendo presente che:

- ✓ Lo stato d'insolvenza potrebbe manifestarsi improvvisamente, senza essere preceduto da causa di scioglimento anticipato**

Causa di Scioglimento anticipato manifestatasi prima dell'Insolvenza - il Curatore deve calendarizzare:

- 1) Il **Momento** in cui gli Amministratori hanno verificato o erano in condizione di farlo il verificarsi della **Causa di scioglimento**
- 2) Se gli Amministratori abbiano proceduto «**Senza ritardo**» alla formalizzazione dello stato liquidatorio, **ma abbiano prima di allora causato «Danni risarcibili»** per atti di «Mala gestio»
- 3) In questo caso 2) **se il Liquidatore abbia causato «Danni risarcibili»** in «Mala gestio» o ritardato il «Fallimento in proprio»
- 4) Se gli Amministratori abbiano proceduto «**Con ritardo**» alla formalizzazione dello stato liquidatorio **e se nel lasso temporale abbiano causato «Danni risarcibili»** per atti di «Mala gestio» o per «Illecita prosecuzione dell'attività»
- 5) In questo caso 3) **se il Liquidatore abbia commesso** atti di «Mala gestio» o abbia ritardato il «Fallimento in proprio»
- 6) Se gli Amministratori abbiano «**Omesso**» alla formalizzazione dello stato liquidatorio, **ritardando fino al Fallimento, e se in questo lasso temporale abbiano causato «Danni risarcibili»** per atti di «Mala gestio» o per «Illecita prosecuzione dell'attività»

Insolvenza manifestatasi prima della causa di scioglimento anticipato - il Curatore deve calendarizzare:

- 1) Il **Momento** in cui gli Amministratori hanno verificato o erano in condizione di farlo il verificarsi della **Causa di scioglimento**
- 2) Se gli Amministratori abbiano proceduto «**Senza ritardo**» alla formalizzazione dello stato liquidatorio, **ma abbiano prima di allora causato «Danni risarcibili»** per atti di «Mala gestio»
- 3) Se gli Amministratori abbiano proceduto «**Con ritardo**» alla formalizzazione dello stato liquidatorio **e se nel lasso temporale abbiano causato «Danni risarcibili»** per atti di «Mala gestio» o per «Illecita prosecuzione dell'attività»
- 4) Se gli Amministratori abbiano «**Omesso**» alla formalizzazione dello stato liquidatorio, **ritardando fino al Fallimento, e se in questo lasso temporale abbiano causato «Danni risarcibili»** per atti di «Mala gestio» o per «Illecita prosecuzione dell'attività»

❑ **Strategia processuale iniziale da parte del Curatore**

Risarcimento danni per **Atti precedenti la causa di scioglimento:**

- ✓ Il Curatore si attiva nella **verifica mirata allo specifico atto di gestione in «Mala gestio»**

Risarcimento danni per **Atti successivi alla causa di scioglimento:**

- ✓ **Per evitare sovrapposizioni** nelle quantificazioni del «Danno risarcibile» il Curatore deve **scegliere alternativamente** fra:
 - a) Verifiche mirate al «Danno risarcibile» **da specifici atti di «Mala gestio»**
 - b) Verifica mirata al «Danno risarcibile» **da Illegittima prosecuzione dell'attività non conservativa** Criterio Presuntivo/Equitativo art. 1226 cc della Differenza dei Netti Patrimoniali

❑ **Onere probatorio per le Parti**

Il Curatore è chiamato a documentare:

- 1) Inadempimento qualificato** in quanto idoneo a causare il danno
- 2) Nesso di causalità diretta** fra l'Inadempimento ancorchè solo in forma «Astrattamente idonea» nell'ipotesi di Liquidazione ex art. 1226 cc ed il Danno
- 3) Modalità di determinazione** del valore del Danno

Il Convenuto è chiamato a dimostrare:

- 1) Corretto Adempimento** ai propri doveri nella misura in cui l'inadempimento sia stato determinato da **causa a lui non imputabile**

❑ **Disponibilità dell'Archivio amministrativo per le Parti**

Nel concreto:

- a) Agli Amministratori / Liquidatore: Fino al Fallimento**
- b) Al Curatore: a seguire**

Note:

E' un elemento da **attenzionare in tempo utile da parte degli Amministratori durante la gestione dell'impresa «in bonis»** per gli effetti di **riduzione della «Capacità di difesa»** che assume in sede processuale

La **«Capacità di ricostruzione»** degli accadimenti societari, da parte del Curatore, sarà **condizionata dalla qualità dell'Archivio amministrativo**

❑ **Verbali di passaggio consegne ex Art. 2487 bis cc**

Particolare importanza assumono i «Verbali di passaggio consegne» fra gli Amministratori ed il Liquidatore sociale (Principi contabili del Bilancio di Liquidazione Organismo Italiano di Contabilità OIC n° 5 del giugno 2008)

in riferimento a:

- a) Documenti amministrativo / contabili**
- b) Attività numerarie (Disponibilità liquide, crediti, titoli, ecc.)**
- c) Rimanenze**
- d) Cespiti**
- e) Obbligazioni vs. terzi**



Ancorchè in assenza di espressi termini di consegna, eventuali **comportamenti omissivi od ostruzionistici** di Amministratori / Liquidatori possono generare responsabilità per Danni.

❑ Attività di Ricostruzione degli accadimenti societari

A. Atti di «Mala gestio» - «Disponibilità di Archivio amministrativo adeguato»:

- **Il Curatore non può esimersi** dal supportare le richieste di Risarcimento danno da una **precisa ricostruzione** degli accadimenti
- **Per quanto possa essere oneroso**, in termini di tempo e risorse umane necessari, l'attività dev'essere analitica perché **il Curatore è nelle condizioni di farlo e, non facendolo, lui per primo non sarebbe consapevole di ciò che chiedesse in c/risarcimento**

B. Situazione di «Archivio amministrativo assente o completamente inattendibile»:

- In questo caso l'esatta ricostruzione degli accadimenti, e quindi del Danno risarcibile, è impossibile
- Ex art. 1226 cc il Giudice liquida il valore del «Danno risarcibile» con il criterio «Equitativo» del Deficit Patrimoniale
- Il Giudice è chiamato a gestire un delicato equilibrio:
 - a) Valutare secondo equità, senza applicare norme di diritto specifiche, con suo prudente apprezzamento, evitando caratteri di mero arbitrio
 - b) Non addebitare un «Risarcimento sanzionatorio» non previsto dalle norme di riferimento per l'inadeguata tenuta delle scritture contabili
 - c) Il Curatore, viste le ammissioni allo Stato passivo, **estrapola le Obbligazioni anteriori alla «Perdita del P.N.»** e nella valutazione delle **Poste Attive ai fini in oggetto, applica i principi OIC n° 5**
 - d) I **Convenuti sono chiamati** a provare un diverso valore di Danno risarcibile

C. Situazione di «Lunga prosecuzione dell'attività post Perdita del P.N.»:

- **Il Curatore deve ricostruire le Situazioni Patrimoniali al Momento di «Perdita del P.N.» e di «Fallimento» con criteri di Liquidazione omogenei OIC 5**
- **Potrebbe non risultare possibile ricostruire con precisione le singole Operazioni non conservative collegando a ciascuna il valore di Danno al netto dell'eventuale Marginalità positiva**
- **Ex art. 1226 cc il Giudice può liquidare il valore del «Danno risarcibile» con il criterio «Presuntivo/Equitativo» del Differenziale fra i Patrimoni Netti**
- **Il Giudice è chiamato a gestire un delicato equilibrio:**
 - a) Valutare secondo equità, senza applicare norme di diritto specifiche, con suo prudente apprezzamento, evitando caratteri di mero arbitrio**
 - b) Non addebitare un «Risarcimento sanzionatorio» non previsto dalle norme di riferimento per l'inadeguata tenuta delle scritture contabili**
 - c) Il Curatore deve «Allegare» la Documentazione da n° 1 a n° 6 di cui al successivo specifico capitolo**
 - d) I Convenuti sono chiamati a provare un diverso valore di Danno risarcibile**

❑ Danno risarcibile come conseguenza diretta e immediata di condotta antigiuridica

Non necessariamente le condotte illecite degli Amministratori per

- Atti di «Mala gestio»
- Gestione «Non conservativa» dell'impresa con P.N. perso

determinano responsabilità risarcitorie.

Occorre che abbiano causato un Danno sul Patrimonio sociale

L' Art. 1226 cc Valutazione equitativa del danno

1. Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

consente l'applicazione di strumenti di Liquidazione del valore del Danno risarcibile da parte del Giudice con criteri **pur imprecisi**:

a) Equitativo «Differenza fra Attivo / Passivo Fallimentare

b) Presuntivo «Differenza dei Netti Patrimoniali»

ma che comunque pretendono da parte del Curatore la dimostrazione dell'esistenza di un «Danno risarcibile» come conseguenza di condotta antigiuridica, seppur in termini di «Astratta idoneità»

❑ **Atti di «Mala gestio» - Atti di natura distrattiva**

Disponibilità della documentazione necessaria.

Al Curatore è chiesto di documentare la circostanza in cui la posta attiva dell'impresa sia stata distratta quantificando:

- + Valore della somma in denaro / del bene oggetto di distrazione**
 - + Mancata marginalità che ne è conseguita nella gestione**
 - + Perdite conseguite (es. nella minor capacità produttiva su lavori da ultimare)**
 - Costi (es. assicurativi, di manutenzione ecc. per il macchinario distratto)**
- = Danno da risarcire**

❑ **Atti di «Mala gestio» - Operazioni estranee all'oggetto sociale**

Disponibilità della documentazione necessaria.

Al Curatore è chiesto di **documentare la circostanza in cui l'Operazione estranea si è sviluppata** quantificando:

- + Valore della somma in denaro/del bene destinato ad operazione estranea**
 - + Mancata marginalità che ne è conseguita nella gestione**
 - + Perdite conseguite (es. nella capacità produttiva su lavori da ultimare)**
 - Costi (es. assicurativi, di manutenzione ecc. per il macchinario distratto)**
- = Danno da risarcire**

❑ **Atti di «Mala gestio» - Violazione di Norme Tributarie / Previdenziali**

Disponibilità della documentazione necessaria.

Al Curatore è chiesto di **documentare l'ammontare di Sanzioni ed Interessi addebitati** per mancato pagamento.

Il valore di tale ammontare **corrisponde al Danno da risarcire nella misura in cui la corretta gestione dell'impresa avrebbe «concretamente» consentito di evitarle**

❑ **Criterio Equitativo ex art. 1226 cc «Deficit Patrimoniale» - Inadeguatezza delle Scritture contabili**

Metodo di **Valutazione del Danno** risarcibile di carattere equitativo liquidato dal Giudice ex art. 1226 cc

Danno risarcibile = (Attivo Fallimentare) – (Passivo fallimentare)

Utilizzato ove il Danno risulti:

- **In assenza o evidente inattendibilità della contabilità**

Oggettivamente assai impreciso ed Incapace di accertare la necessaria sussistenza di nesso causale fra Condotta e Danno

Fotografa il valore di incapacità al rimborso delle obbligazioni nel Momento di Fallimento prescindendo dall'esame degli accadimenti che lo hanno preceduto

Valutazione delle Poste Attive con criteri di Liquidazione OIC n° 5

- **Non di continuità**
- **Non di valorizzazione Inventario fallimentare**
- **Non di monetizzazione fallimentare**

Criterio Presuntivo ex Art. 1226 cc del «Differenziale dei Patrimoni netti»

Pur con la disponibilità dell'Archivio Amministrativo, risultando con evidenza l'esistenza di un valore non trascurabile di Danno da risarcire, potrebbe non risultare possibile ricostruire con precisione le singole Operazioni non conservative collegando a ciascuna il valore di Danno al netto dell'eventuale Marginalità positiva

Metodo di Valutazione del Danno risarcibile di carattere equitativo liquidato dal Giudice ex art. 1226 cc

**+ P.N. alla data di perdita del P.N.
- Deficit patrimoniale alla data di Fallimento
= Danno risarcibile**

Confronta il Disavanzo patrimoniale in essere nel Momento di Perdita del P.N. con quello nel Momento di Fallimento.

Impreciso nella quantificazione del Danno da risarcire
Presuppone comunque che il Curatore:

- 1) Documenti un inadempimento almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del Danno chiesto a risarcimento;**
- 2) Espliciti le ragioni che impediscono la precisa ricostruzione delle circostanze a supporto della richiesta di Danno risarcibile;**
- 3) Determini i Momenti in cui si sono manifestate la «Perdita del P.N.» e «l'Insolvenza»**
- 4) Determini i valori Attivi e Passivi riferiti alla data di «Perdita del P.N.» con criteri di valutazione OIC n° 5**
- 5) Determini i valori Attivi e Passivi riferiti alla data di «Fallimento» con criteri di valutazione OIC n° 5**
- 6) Ripartisca le quote di Danno fra i componenti di ciascun Organo sociale in corrispondenza del periodo in cui è stato in carica**

1°) Il Curatore documenta un inadempimento «almeno astrattamente» idoneo a porsi come causa del Danno chiesto a risarcimento

Un risultato di **Delta negativo** fra i due Patrimoni netti **non necessariamente rappresenta**, in tutto o in parte, **l'effetto diretto di:**

- a) Atti di «Mala gestio»**
- b) Atti estranei ad una logica meramente conservativa**



Nell'ipotesi **b)** di **Illecito per Continuazione dell'Attività con assunzione di Nuovo Rischio d'Impresa** è necessario **definire con chiarezza a quali attività gestionali si riferisca il concetto**

Anche tenendo presente che nella fase liquidatoria non sono più legittimi solo gli «Atti necessari», ma si ricomprendono tutti gli «Atti utili»

L'interagire di elementi come:

- ✓ **La lunga anteriorità** del Momento di «Perdita di P.N.» rispetto al «Fallimento»
- ✓ La numerosità delle **operazioni di gestione**
- ✓ La numerosità dei **soggetti terzi** interlocutori
- ✓ La parcellizzazione nel **valore degli affari**

rendono complessa l'attività di individuazione delle singole operazioni:

- Estranee alla logica conservativa
- La valorizzazione dei conseguenti valori di Danno
- E la relativa nettizzazione da effetti con marginalità positiva

E' tuttavia necessario individuare gli elementi estranei per **evitare il cumulo di valori di Danno risarcibile indebitamente**

Elementi come il **mantenimento pressochè costante** di:

- **Costi fissi** (Personale, Affitti passivi, Leasing ecc.)
- **Costi variabili** (Utenze per forniture di Beni e Servizi)

non sono necessariamente illegittimi



La concretezza dell'argomento è rappresentata fra gli altri in OIC n° 5:

Cap. 5.1.2 Ipotesi di esercizio provvisorio deliberato dall'assemblea ex art. 2487 ^{1°}
comma cc

Cap. 4.3.2 Valutazione delle Attività e Passività. Fondo per costi ed oneri di liquidazione

OIC n° 5 Cap. 5.1.2. Aziende delle quali si prosegue l'attività

Se, anziché una vera e propria gestione di liquidazione si ha la prosecuzione dell'attività d'impresa, l'intero patrimonio della società in liquidazione continua ad essere un complesso economico funzionante che produce reddito, sia pur con una gestione di carattere "conservativo" e non dinamico.

Dunque, il postulato del going concern, almeno per tutta la durata dell'esercizio provvisorio, continua a mantenere la propria validità ed i criteri di determinazione del risultato sono analoghi a quelli riguardanti il bilancio d'esercizio.

Va tenuto presente, però, che si tratta pur sempre di una gestione "conservativa", limitata nelle scelte strategiche e negli indirizzi produttivi ad una prosecuzione dell'attività con le medesime caratteristiche della gestione del precedente esercizio.

Inoltre, va tenuto presente che la vita utile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è limitata al periodo dell' "esercizio provvisorio", ultimato il quale si procederà alla vendita in blocco dell'azienda; per cui l'ammortamento dei beni materiali, immateriali e dei costi capitalizzati non potrà superare quel periodo.

- OMISSIS -

OIC n° 5 . Cap. 4.3.2. lett.d) Rimanenze di materie, prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti e merci

Per merci, prodotti, materie e semilavorati destinati alla vendita, i liquidatori nel ricercare il probabile valore di realizzo terranno conto dei seguenti elementi:

- possibilità o meno del realizzo, per merci o materie deperite, alterate o comunque insuscettibili di scambio sul mercato;*
- tempi di realizzo e modalità di vendita, tenuto conto anche del tipo di clientela cui potranno essere vendute le varie partite;*
- spese da sostenere per la vendita (trasporto, assicurazioni, imballaggi, ecc.) ed oneri finanziari connessi all’incasso del prezzo (spese bancarie, ecc.).*

Il valore di presunto realizzo va considerato anche nell’ipotesi in cui i liquidatori ritengano opportuno ultimare con gli impianti della società o presso altre aziende, le lavorazioni in corso o trasformare le materie prime esistenti in prodotti finiti.

Il che, secondo la dottrina, è assolutamente doveroso al fine di evitare una riduzione del valore del patrimonio sociale, che danneggerebbe i soci ed i creditori.

Il valore di presunto realizzo è indicato al netto dei costi di realizzo.

2°) Il Curatore espliciti le ragioni che impediscono la precisa ricostruzione delle circostanze a supporto della richiesta di Danno risarcibile

E' questo un passaggio assai delicato - La disponibilità dell'Archivio amministrativo in linea teorica rende possibile:

- la Ricostruzione degli accadimenti aziendali individuando eventuali Atti di «Mala gestio» ed Atti di «Gestione non conservativa» post perdita del P.N.
- Il lucro cessante ed il danno emergente che hanno determinato nella gestione
- Così come anche i minori costi, ovvero in determinati casi le utilità, che ne sono conseguiti
- Quindi gli effetti con precisione, in termini di Danno da risarcire

Sulla base di tali premesse in presenza di Archivio amministrativo completo ed ordinato non dovrebbe potere essere applicabile l'Art. 1226 cc

E' necessario che il Curatore «Alleghi»:

- 1) Esauriente descrizione degli oggettivi impedimenti alla Ricostruzione**
- 2) Esplicitazione delle Approssimazioni «Ragionevoli e Precise» a supporto del valore di Danno chiesto in risarcimento**

3°) Il Curatore determini i Momenti in cui si sono manifestate la «Perdita del P.N.» e «l'Insolvenza»

Lo deve fare ricostruendo tempo per tempo gli accadimenti gestionali e rettificando ove necessario le scritture contabili al tempo appostate dagli Amministratori, determinando il Momento in cui si sono manifestate:

- La Causa di Scioglimento anticipato ai sensi del Codice Civile
- L'Insolvenza ai sensi della Legge Fallimentare

4°) Il Curatore determini i valori Attivi e Passivi riferiti alla data di «Perdita del P.N.» con criteri di valutazione OIC n° 5

Attività complessa, ma **necessaria per tendere alla miglior approssimazione possibile in termini di Approssimazioni Ragionevoli e Precise.**

L'alternativa sarebbe la quantificazione di un valore di Danno la cui unica certezza sarebbe quella di rappresentare un numero privo di significato.

Nella valutazione del primo P.N. occorre considerare anche tutti quegli **oneri che il tempestivo scioglimento anticipato avrebbe comportato** (trattative con i lavoratori, risarcimenti per inadempienze contrattuali, spese di gestione della fase liquidatoria, ecc...) sottraendoli dal valore di «Danno risarcibile»

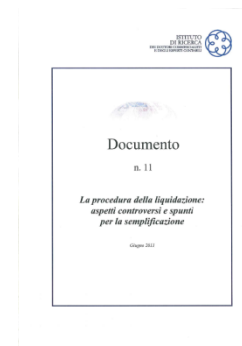
Analogamente nelle poste del P.N. fallimentare non si dovrebbe tenere conto delle **spese maturande in corso di gestione fallimentare**, inevitabili ed indipendenti da un diretto effetto per determinati attività degli Amministratori in precedenza.

Fra gli altri, si segnalano i seguenti riferimenti necessari per le riclassificazioni in oggetto:

1) Organismo Italiano di Contabilità – Documento OIC n° 5 – Bilancio di Liquidazione



2) Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Documento Irdec n° 11 – La procedura di Liquidazione: Aspetti controversi e spunti per la semplificazione



OIC n° 5 cap. 2.2:

I criteri di valutazione da adottare in fase di liquidazione

- a) Immobilizzazioni ed Attivo circolante** tutti destinati al realizzo diretto sul mercato nel più breve tempo possibile – **Non più «Costo storico», ma «Valore di realizzo»**
- b) Non più applicabile** il postulato della “**Continuazione dell’attività dell’impresa**”
- c) Non si calcolano gli Ammortamenti**
- d) Per le Passività «Valore di estinzione dei debiti»**

OIC n° 5 cap. 4.3.2 Lett. C): Fondo per costi ed oneri di liquidazione

Costi e proventi attinenti la gestione di liquidazione maturandi

A) Costi ed oneri da iscrivere nel Fondo

- **Fitti passivi** per i locali utilizzati dalla procedura di liquidazione, con le relative utenze: energia elettrica, telefono, gas, acqua, ecc. ed eventuali spese di manutenzione e riparazione
- **Compensi** per retribuzioni ed oneri sociali per i dipendenti dell'ufficio di liquidazione (compreso il TFR), eventuali collaboratori, professionisti, liquidatore, revisori, sindaci
- **Noleggio** di macchinari ed attrezzature necessarie all'ufficio di liquidazione con le relative manutenzioni
- **Oneri finanziari** per il periodo della liquidazione su debiti iscritti nel bilancio iniziale di liquidazione (gli oneri maturati fino a tale data sono già iscritti nel rendiconto degli amministratori), comprese le rate relative a contratti di leasing (quota capitale ed interessi)
- **Spese legali** necessarie per la fase finale di cancellazione della società
- **Imposte** dirette, correnti e differite

B) Proventi da iscrivere nel Fondo

Proventi conseguenti agli oneri di liquidazione:

- **Interessi attivi** da titoli, depositi e conti correnti bancari e da finanziamenti attivi in essere alla data di inizio della liquidazione
- **Dividendi** da azioni in portafoglio, utili da partecipazioni non azionarie e strumenti finanziari partecipativi
- **Rimborsi** di imposte e tasse e di altri costi ed oneri iscritti nel Fondo
- **Fitti attivi** di immobili di proprietà della società dati in locazione a terzi o da sublocazioni
- **Canoni attivi** per noleggi di beni di proprietà
- Eventuali proventi da cessione di contratti di leasing
- **Esito positivo di cause civili**

Le contropartite delle registrazioni contabili di rettifica alle poste di Attivo e di Passivo

funzionali per la contabilizzazione al prevedibile valore di realizzo o di estinzione

non hanno effetto sul risultato economico

perché destinate all'iscrizione nel «**Conto rettifiche di liquidazione**»
finalizzato al «**Patrimonio netto iniziale di liquidazione**»

5°) Il Curatore determini i valori Attivi e Passivi riferiti alla data di «Fallimento» con criteri di valutazione OIC n° 5

La Situazione Patrimoniale di riferimento **NON** prende a riferimento le **Attività per come inventariate e valorizzate in sede di inventario fallimentare** tanto meno per come effettivamente monetizzate in seguito

Sussistono obbligazioni:

- ✓ Sorte ante Perdita del P.N. «in continuità» e **legittimamente assunte senza funzione conservativa**
- ✓ Sorte post Perdita del P.N. **legittimamente assunte con finalità conservative**
- ✓ Sorte da Atti antiggiuridici, ma **da cui nettare il beneficio di eventuale marginalità**
- ✓ Sorte da Atti antiggiuridici, ma **da cui nettare il valore di realizzo**

Ricostruire per ogni posta attiva e passiva il saldo patrimoniale con gli stessi criteri di valutazione per S.P. iniziale OIC 5

6°) Il Curatore ripartisca le quote di Danno fra i componenti di ciascun Organo sociale in corrispondenza del periodo in cui è stato in carica

Attività complessa, ma inevitabile per tendere alla miglior approssimazione possibile

Ripartire le responsabilità risarcitoria tenendo conto della cronologia delle iniziative illecite che abbiano determinato il danno ove la maturazione dello stesso sia stata omogenea nel tempo